REGOLAMENTO (CEE) N. 2353/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che stabilisce le modalità d'applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 762/89, l'aiuto è concesso per ettaro di superficie sottoposta a semina e raccolta; che, a questo proposito, è ragionevole assumere che ogni superficie ineramente seminata a legumi da granella e coltivata normalmente sarà anche sottoposta a raccolta; che è tuttavia opportuno disporre che l'aiuto venga versato soltanto dopo il periodo di raccolta, affinché le autorità nazionali abbiano tempo e modo di ultimare i controlli eventualmente necessari;

considerando che il corretto funzionamento del regime di aiuti presuppone infatti un controllo degli Stati membri, inteso a verificare che l'aiuto venga concesso soltanto per le superfici interessate nonché per i prodotti definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) 762/89 e soltanto a condizione che per tali superfici non siano stati richiesti altri aiuti in base ad altre normative comunitarie, e, in particolare, il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2156/89 (5); che siffatti controlli devono basarsi su un sistema di dichiarazione delle superfici e dei prodotti seminati; che possono essere peraltro accettate anche domande di aiuto, purché corredate di tutte le informazioni adeguate;

considerando che i controlli eseguiti dagli Stati membri devono vertere su un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuti e comportare sanzioni in caso di irregolarità;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 762/89, è d'uopo fissare la superficie massima garantita per i terreni adibiti nella Comunità alla produzione di legumi da granella, il cui superamento determina una riduzione dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva; che tale superficie massima è la media delle superfici coltivate nella Comunità durante le campagne 1985/1986 — 1987/1988;

considerando che, per la campagna in corso, è opportuno convertire l'aiuto al tasso di conversione agricolo fissato per « tutti gli altri casi » per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto, deve considerarsi che il fatto generatore, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, abbia luogo il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1956/89 della Commissione (6) ha stabilito, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per taluni legumi da granella;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 762/89 è concesso, secondo le modalità definite dal presente regolamento, durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 — 1991/1992.

Articolo 2

L'aiuto è concesso per le superfici:

a) che siano state interamente sottoposte a semina e raccolta, e sulle quali siano stati eseguiti tutti i lavori colturali normali;

b) che siano state dichiarate all'autorità designata dallo Stato membro; tale dichiarazione può essere tuttavia sostituita da una domanda di aiuto presentata a norma dell'articolo 3.

(1) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 12.
(6) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 108.

Articolo 3

1. La domanda di aiuto viene presentata dal produttore all'autorità competente designata dallo Stato membro nel cui territorio sono situate le superfici e deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, per rendere possibili i controlli necessari, gli Stati membri possono stabilire un termine di presentazione anteriore. Per la campagna 1989/1990, la domanda di aiuto dev'essere presentata entro il 14 agosto 1989.

2. La domanda di aiuto deve recare almeno le indicazioni seguenti :

1) nome, cognome e indirizzo del richiedente ;
2) le superfici (espresse in ettari e in are) seminate e coltivate per il prodotto od i prodotti in questione, nonché il riferimento catastale delle medesime ovvero un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici stesse ;
3) la specie e eventualmente la varietà delle sementi impiegate ;
4) la dichiarazione che le superfici in questione od i prodotti ivi raccolti non formano oggetto di domande di aiuto in virtù di altri regimi, fra cui, in particolare, quello istituito dal regolamento (CEE) n. 797/85 ;
5) una stima della produzione che può essere raccolta sulle superfici in questione ;
6) lo statuto e la forma dell'azienda.

Articolo 4

La superficie massima garantita comunitaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 762/89 è determinata in 300 000 ha.

Articolo 5

1. L'aiuto viene versato dallo Stato membro interessato entro il 30 aprile della campagna di commercializzazione per la quale è stato concesso. Esso non può essere versato prima del periodo di raccolta.

2. L'aiuto viene corrisposto in moneta nazionale applicando il tasso di conversione agricolo — fissato per la campagna 1989/1990 per « tutti gli altri casi » —, vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale l'aiuto stesso è stato concesso.

Articolo 6

1. Gli Stati membri verificano mediante inchieste e mediante controlli in loco l'esattezza delle informazioni fornite a sostegno delle domande di aiuti, soprattutto per quanto riguarda le superfici dichiarate ed i prodotti ivi coltivati. Essi verificano altresì che l'aiuto non venga erogato in relazione a superfici per le quali siano state presentate domande di aiuto in base ad altre normative comunitarie.

2. Il controllo dello Stato membro verte, nell'ambito di ciascuna unità amministrativa competente, su una percentuale rappresentativa delle domande presentate, tenendo conto dell'estensione media delle aziende, delle superfici seminate e coltivate a legumi da granella e della loro ripartizione geografica.

Tutte le dichiarazioni relative a superfici uguali o superiori a 30 ettari sono sottoposte a controllo. Le altre domande da controllare sono selezionate in modo casuale.

In ogni caso, i controlli vertono su una percentuale che no può esere inferiore al 5 % delle domande. Tale percentuale è aumentata al 15 % allorquando si accerta un numero significativo di false dichiarazioni.

3. Nel caso in cui una domanda venga selezionata per un controllo, tutte le superfici seminate e coltivate a legumi da granella alle quali si riferisce sono sottoposte a controllo. Il controllo implica la misurazione delle superficie dichiarate e la verifica che trattasi di coltivazione a legumi da granella ammissibili ai fini dell'aiuto.

La misurazione delle superfici è eseguita nel modo seguente :

a) superficie compatta, misurazione sistematica ;
b) superfici frazionate in appezzamenti, misurazione secondo la seguente formula :
   — da 2 a 5 appezzamenti :
     obbligo di misurare l'appezzamento più esteso e un appezzamento di media estensione ;
   — da 6 a 10 appezzamenti :
     obbligo di misurare i due appezzamenti più estesi e un appezzamento di estensione media ;
   — oltre 10 appezzamenti :
     obbligo di misurare l'appezzamento più esteso e tre appezzamenti di media estensione.

Ogni controllo si conclude con una relazione che indichi, in particolare, le superfici ispezionate e misurate nonché gli strumenti di misura utilizzati e le osservazioni compiute.

Nel caso in cui alla lettera b), i risultati della misurazione sono estrapolati all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione. Tuttavia il richiedente può chiedere che sia misurata la totalità di tali superfici.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano per la campagna 1989/1990.

4. Gli Stati membri produttori comunicano entro il 1° ottobre le disposizioni nazionali adottate per verificare la regolarità delle domande ed evitare, segnatamente, la concessione di più aiuti per le stesse colture e per effetuare i controlli.

Articolo 7

1. Se per una data domanda il controllo rivela che la superficie dichiarata è :

a) inferiore a quella accertata ai fini della determinazione dell'aiuto, è presa in considerazione la superficie dichiarata.
   Tuttavia, se la differenza è notevole, lo Stato membro può accettare una domanda aggiuntiva di aiuto riguardante al massimo la differenza tra la superficie accertata e quella dichiarata ;

b) superiore a quella accertata, la superficie presa in considerazione per la determinazione dell'aiuto è quella accertata, diminuita dello scarto esistente tra la stessa e la superficie dichiarata, fatte salve le disposizioni eventuali previste dalla legislazione nazionale.

Tuttavia, se lo Stato membro considera la differenza giustificata, è presa in considerazione la superficie accertata.

2. Nessun aiuto è concesso se il controllo rivela che la superficie dichiarata è superiore del 25 % ed oltre, rispetto a quella accertata.

3. Se il controllo di cui all'articolo 6 non può essere eseguito fatto imputabile al richiedente, malgrado l'ingiunzione di permettere tale controllo, nessun aiuto è versato per la campagna in questione.

Articolo 8

Se un aiuto è stato versato o riscosso indebitamente, gli Stati membri procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse decorrente dalla data del versamento fino alla data del recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello previsto dal diritto nazione per operazioni di recupero analoghe.

Articolo 9

Ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione :

— entro il 15 settembre :
  — le superfici, espresse in ettari e in are, per le quali è stata presentata domanda di aiuto, ripartite secondo i prodotti coltivati ;
  — una dei quantitativi globali di produzione, ripartiti secondo i prodotti ;
— entro il 15 maggio :
  — le superfici per le quali è stato effettivamente versato l'aiuto ;
  — i quantitativi raccolti sulle stesse superfici che hanno beneficiato dell'aiuto, ripartiti secondo i prodotti raccolti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione